



**Tribunale Ordinario di Udine**

Sezione seconda civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2017

tra

ATTORI

e

**S.P.A.**

CONVENUTO

Oggi **5 luglio 2018** ad ore **9.40** innanzi al dott. Lorenzo Massarelli, sono comparsi:

Per

Per

Per

**S.P.A.**

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. conclude:

“- accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata al presente atto, che la convenuta ha dichiarato nel contratto di mutuo di cui in premessa, sottoscritto con gli odierni attori, un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;

- accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, dichiarare la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.

- condannare ai sensi dell'art. 117, comma 7 del T.U.B. la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento in favore degli odierni attori dell'importo € 14.572,52 – pari alla differenza tra le quote interessi corrisposte fino al 31.7.2016 e le quote interessi ricalcolate sul

pagina 1 di 7



medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto – o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi illegittimi ex art 117 T.U.B. successivamente applicati al suddetto contratto e dall'odierna convenuta indebitamente percepiti e gli interessi legali maturati e maturandi dalle singole spettanze al saldo

- accertare e dichiarare, inoltre, che, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., gli odierni attori hanno diritto a restituire il debito residuo alla data odierna, corrispondendo per tutta la restante durata contrattuale alla convenuta una rata con un tasso di interesse pari al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, da determinarsi in corso di causa.

Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale antistatario.

Disporsi CTU al fine di rispondere ai seguenti quesiti:

- analizzato il contratto di mutuo de quo, accerti il CTU – per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata – se l'indicatore sintetico di costo indicato nel contratto sia corrispondente all'ISC calcolato in base alle condizioni previste contrattualmente utilizzando la formula matematica finanziaria stabilita dalla Banca d'Italia e, specificatamente, la metodologia del T.A.E.G. di cui all'originario DM 8.7.1992 (ed, ove applicabile, del successivo d.lgs n. 141 del 13.8.2010);

- nell'ipotesi in cui risulti un I.S.C. maggiore di quello indicato nel contratto e/o nel documento di sintesi, calcoli il CTU:

a) il piano dell'ammortamento del mutuo, applicando all'intero finanziamento, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., un tasso pari al rendimento minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;

b) gli importi versati in eccedenza, calcolati come differenza tra le rate effettivamente corrisposte e le rate determinate come al precedente punto a), oltre interessi legali maturati dalle singole spettanze al saldo;

c) il debito residuo attuale in base alla metodologia di cui al precedente punto a) e quanto effettivamente corrisposto dagli attori;

d) l'importo delle rate future conteggiate in base alla metodologia di cui al precedente punto a) ed il debito residuo attuale di cui al punto c).

Il tutto previa verifica della documentazione contrattuale allegata alla presente citazione ed in atti, nonché di quella che La S.V. ritenga necessario acquisire in copia conforme, a mezzo di ordine di esibizione diretto alla convenuta in relazione alla documentazione contrattuale afferente il richiamato rapporto contrattuale, al fine di redigere la sopra richiesta consulenza tecnica.”



L'avv. conclude:

“Nel merito:

-rigettare le domande tutte spiegate dagli attori, perché inammissibili, precluse, infondate in fatto e in diritto;

-in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre IVA, CPA ed al rimborso per spese generali nella misura prevista dalla Legge professionale”

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare.

All'esito pronuncia la seguente sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*, e la conseguente ordinanza, che vengono pubblicate mediante lettura integrale alle parti presenti.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

In data 4.4.2006 fra le parti è stato stipulato un contratto di mutuo della somma di € 180.000.

All'art. 4 del contratto è scritto *“L'indicatore sintetico di costo (ISC) è pari al 4,04% ed è stato calcolato sulla base del valore dell'Euribor rilevato per valuta il primo giorno del mese di stipula del presente contratto tenendo conto delle spese di istruttoria”*.

Gli attori ritengono che l'ISC indicato sia diverso da quello effettivamente applicato al contratto, e che ciò implichi la violazione dell'art. 117 comma 6 TUB; alla nullità derivante dovrebbe conseguire l'applicazione dell'art. 117 comma 7 lett. A TUB, con diritto alla restituzione degli interessi pagati in più rispetto al tasso sostitutivo legale e alla rideterminazione del piano di ammortamento.

Resiste la banca, sostenendo che mai simile discrepanza potrebbe portare all'applicazione dell'art. 117 TUB.

La tesi della banca è infondata.

Secondo la Delibera CICR del 4 marzo 2003 (art. 9 comma 2, rubricato “informazione contrattuale”):

*“La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore sintetico di costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.”*

Tale obbligo è indiscutibilmente applicabile ai contratti di mutuo, come nella fattispecie.

L'art. 117 comma 6 TUB prevede la nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

Ora, l'ISC costituisce testualmente un'informazione contrattuale, e consente di individuare puntualmente, facilmente e senza sorprese, il costo effettivo di un finanziamento, nonché di paragonare più offerte in concorrenza.

Indicare nel contratto un ISC diverso ed inferiore a quello reale, secondo la Corte di Giustizia



dell'Unione Europea (sentenza 15 marzo 2012, C-453/10, resa nel settore affine dei finanziamenti al consumo) è una pratica commerciale ingannevole, perché fornisce al cliente una falsa informazione quanto al costo complessivo del credito e, pertanto, al prezzo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva n° 2005/29.

Non vi sono dubbi nemmeno sul fatto che l'ISC rappresenti un tasso, prezzo o condizione "pubblicizzato" mediante inserimento separato in contratto e che la sua natura di "indice sintetico" possa mostrarsi nei fatti meno favorevole dell'insieme dei prezzi e dei costi effettivamente a carico del cliente, in applicazione delle varie clausole contrattuali; la sua funzione è appunto quella di condensare in una percentuale unica una serie indefinita di costi e tassi che potrebbero essere dispersi nelle più varie clausole contrattuali. Se l'insieme di queste mostra un'incidenza maggiore rispetto all'indice esposto, si verifica la fattispecie di nullità prevista dalla legge: quanto pubblicizzato è più favorevole di quanto effettivamente dovuto alla banca; ciò è fulminato di nullità, con applicazione del tasso sostitutivo.

Si deve inoltre precisare che, anche se il mutuo è a tasso variabile, l'ISC deve rappresentare il costo effettivo dell'operazione concreta per il cliente; non è dunque corretto quanto avvenuto nella fattispecie, allorché la banca ha esposto l'ISC *tenuto conto dell'Euribor rilevato per valuta il primo giorno del mese di stipula del contratto* (1.4.2006), anziché di quello (diverso e maggiore) del giorno di stipula (4.4.2006) ovvero di quello (sempre diverso e maggiore) *forward* atteso alla data di stipula. Per tale via è stato rappresentato un mero costo teorico del mutuo, uguale per tutto il mese di aprile 2006, a prescindere dalle condizioni concrete applicate (più onerose).

La causa va rimessa in istruttoria per comprendere se davvero la convenuta contesta il conteggio operato dal consulente degli attori (sia sull'ISC effettivo che sulle conseguenze *ex art. 117 comma 7 TUB*), e se si deve dunque procedere ad una CTU che consenta di dare applicazione alle conseguenze di legge, con aggravio di spese.

Vi si provvede in dispositivo.

Spese al definitivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così decide:



- a) **dichiara** applicabile l'art. 117 comma 6 TUB all'ipotesi di inserimento in un contratto di mutuo di un ISC diverso e più favorevole rispetto a prezzi, tassi e condizioni invece concretamente praticati;
- b) **rimette** la causa in istruttoria con separata ordinanza;
- c) **spese** al definitivo.

\*\*\*\*\*

### ORDINANZA

visto l'art. 281 *quater* c.p.c., secondo cui il giudice istruttore decide la causa rimessa al tribunale in composizione monocratica con tutti i poteri ordinariamente spettanti al collegio;

visto l'art. 279 c.p.c., secondo cui se il decidente non definisce il giudizio, ma provvede solo su questioni relative all'istruzione della causa, pronuncia ordinanza;

rilevato che occorre comprendere se davvero la convenuta contesta il conteggio operato dal consulente degli attori (sia sull'ISC effettivo che sulle conseguenze *ex art.* 117 comma 7 TUB), e se si deve dunque procedere ad una CTU che consenta di dare applicazione alle conseguenze di legge, con aggravio di spese;

**rimette** la causa in istruttoria.

\*\*\*\*\*

A questo punto l'avv. formula riserva di appello alla predetta sentenza e segnala che la consulenza di parte è stata contestata negli atti dalla cliente.

Il giudice

posto che una simile contestazione non emerge con chiarezza e che comunque occorrerebbe comprendere perché verrebbe mossa contestazione sul conteggio e sui dati matematici inseriti nella predetta consulenza;

**invita** la convenuta a prendere una precisa e motivata posizione;

**rinvia** al 23.7.2018 ore 11 per la verifica e per decidere se disporre una CTU che si limiterebbe a rivedere i termini dei conteggi della consulenza attorea.

**Il Giudice**

**dott. Lorenzo Massarelli**

*Il verbale è stato steso personalmente, e sottoscritto digitalmente, dal solo giudice e non dal cancelliere perché, ad onta dell'art. 126 c.p.c., non è disponibile (per ragioni oggettive legate al numero ed all'organizzazione del personale amministrativo) alcun funzionario per l'incombente.*



L'originale di questo atto è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

